

# Italinforma

n. **12** / anno VI / dicembre 2017

IL PATRONATO DEI CITTADINI  
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma  
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88  
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO  
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011  
Direttore Responsabile: Antonio Passaro  
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

## GARANTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVIDENZIALI SANCITI IN LEGGE DI BILANCIO

### Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

**Direttore, abbiamo deciso di chiudere il 2017 con un numero monografico di Italinforma dedicato alla previdenza e, in particolare, all'esito del confronto tra il Sindacato e il Governo con cui si è conclusa la cosiddetta seconda fase. Intanto, proprio nel 2017, l'Ital è stata particolarmente impegnata per dare concreta attuazione ai provvedimenti scaturiti dalla prima parte della trattativa sulle pensioni che aveva sancito, tra l'altro, l'introduzione nel nostro ordinamento dell'Ape sociale. Questo nuovo istituto è stato accolto con grande favore, ma le difficoltà applicative sono state enormi, anche per quel che riguarda le domande relative alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. I Patronati si sono dovuti fare carico di un lavoro molto complesso...**

È proprio così. Partiamo da un dato di fatto: oltre il 90% delle pratiche di Ape sociale sono state gestite dai Patronati. C'è stato, dunque, effettivamente, un grande impegno da parte nostra nell'assistere migliaia di cittadini che hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli prima che questo diritto fosse loro concretamente riconosciuto. La possibilità di fruire in anticipo dell'assegno pensionistico, infatti, non è solo subordinata all'esistenza di specifici requisiti di legge, ma è sottoposta anche al vaglio della valutazione dell'Inps nell'accoglimento delle domande. Questi ultimi criteri sono stati decisamente restrittivi, al punto che in moltissimi hanno rischiato di vedere sfumata tale opportunità. Le nostre strutture sul territorio hanno fatto di tutto per rispettare i tempi di presentazione delle domande e sono riuscite nell'intento. Ebbene, era francamente impensabile che sarebbe stato respinto oltre il 65% delle richieste. Abbiamo, peraltro, riscontrato che le maggiori criticità sono emerse in relazione ai casi di lavori cosiddetti gravosi, proprio a causa della particolarità delle procedure di accertamento.



#### **Cosa si è fatto, dunque, per porre rimedio a una situazione così paradossale?**

Noi ci siamo subito attivati per affrontare queste criticità mettendoci a disposizione di tutti coloro che ci hanno chiesto assistenza, ma anche cercando di rimuovere gli intoppi burocratici che avevano generato quell'incredibile situazione. Abbiamo denunciato sia le rigidità procedurali per l'esercizio dei diritti da parte dei lavoratori sia le situazioni paradossali che sono emerse a seguito dell'invio delle prime lettere con cui l'Inps ha respinto le istanze presentate. Il Ministero del lavoro, di fronte a tale situazione, ha coinvolto le Organizzazioni sindacali e l'Inps per cercare di sbloccare la macchina amministrativa e sanare quella vicenda.

#### **E qual è stato l'esito di questo confronto tecnico?**

Noi abbiamo offerto i nostri suggerimenti, frutto dell'esperienza e della pratica quotidiana a contatto con la realtà e con i soggetti direttamente interessati. Molte delle nostre indicazioni sono state accolte e, anche se i problemi non sono stati risolti del tutto, si possono comunque registrare dei passi in avanti: già nel mese di dicembre erano in pagamento i primi assegni per l'Ape sociale. Un buon risultato, dunque, che ci induce, anche per il 2018, a dare continuità a questa azione che interessa e coinvolge decine di migliaia di nostri concittadini. L'auspicio è che i provvedimenti in materia di previdenza contenuti nella legge di bilancio appena approvata, frutto anche dell'impegno sindacale, consentano di garantire appieno l'esercizio di quei diritti.

#### **Oltreché sul terreno della previdenza, su quale fronte sarà impegnata l'Ital nel nuovo anno?**

L'Ital ci sarà ovunque si dovesse rendere necessaria una tutela o un'assistenza per l'esercizio di un diritto di carattere sociale. E per realizzare questo impegno nel modo più efficace possibile a favore di tutti i nostri assistiti, anche nel 2018 punteremo molto sulla formazione. Il futuro dell'Ital non potrà che essere in continuità con quanto attuato nell'anno appena trascorso. Abbiamo ottenuto buoni risultati: li vogliamo consolidare e rafforzare per essere sempre all'altezza delle aspettative e della fiducia che i nostri assistiti ripongono nel prezioso lavoro di tutti i nostri operatori in Italia e all'estero.

## Premessa

Nella Legge di Bilancio per l'anno 2018 sono contenuti alcuni positivi interventi in materia previdenziale la cui realizzazione è stata resa possibile grazie all'impegno e alla mobilitazione portata avanti in questi anni dalla Uil e dal Sindacato per modificare la legge Fornero, reintroducendo principi di flessibilità ed equità nel nostro sistema previdenziale.

Le misure varate si pongono in continuità con quelle dello scorso anno e vengono a sanare alcune storture che, a causa di una applicazione troppo rigida della norma che è stata data dai Dpcm attuativi prima e dall'Inps poi, non solo ne aveva limitato gli effetti ma anche creato delle disparità tra categorie di lavoratori. Vediamo in concreto quali sono le principali novità introdotte.

## Modifica del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita

Per la prima volta viene modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. A decorrere dal 2023, infatti, la variazione sarà calcolata sulla base delle differenze tra la media del biennio di riferimento con la media del biennio precedente. Un meccanismo di calcolo transitorio verrà introdotto per l'adeguamento operante nel 2021. Viene inoltre stabilito che, per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, l'incremento massimo non potrà mai essere superiore a tre mesi; gli eventuali maggiori incrementi dovranno essere recuperati sugli aggiornamenti successivi. Viceversa, se dovesse registrarsi un aggiornamento negativo dell'aspettativa di vita, questo sarà compensato riducendo il valore dei successivi adeguamenti.

## Stop all'adeguamento speranza di vita per i lavori gravosi e usuranti

Con la Legge di Stabilità dello scorso anno era stato previsto lo stop, fino al 2025, dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per accedere alla forma di pensione anticipata agevolata (vecchia Pensione di anzianità con il sistema della cosiddetta Quota - mix di età e contributi - anteFornero) nei confronti dei lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti, definite come "usuranti" (D.Lgs 67/2011).

Nella Legge di Bilancio 2018 viene stabilito che per questi lavoratori non troverà applicazione l'adeguamento alla speranza di vita che eleva dal 2019, in misura pari a 5 mesi, i requisiti (uomini e donne) previsti per l'accesso alla Pensione di vecchiaia da 66 anni e 7 mesi di età a 67 anni e per l'accesso alla Pensione anticipata da 42/41 anni e 10 mesi di contributi, a seconda se uomo o donna, a 43/42 e 3 mesi di contributi rispettivamente per uomini e donne.

### Tabella categorie interessate

lavori in galleria, cava o miniera
lavori ad alte temperature
lavori in cassoni ad aria compressa
attività per l'asportazione dell'amianto
attività di lavorazione del vetro cavo
lavori svolti da palombari
lavori espletati in spazi ristretti
lavori notturni
lavori alla linea di catena
conduzione di veicoli adibiti a trasporto pubblico collettivo, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti

Il medesimo stop dell'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita dal 2019 viene altresì riconosciuto anche ai lavoratori che hanno svolto, da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento (pensione di vecchiaia; pensione anticipata), attività considerate "gravose", così come individuate nelle tabelle allegate alla legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ed integrate dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) con l'inserimento di 4 nuove categorie di attività.

### Tabella categorie interessate

operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
conciatori di pelli e di pellicce
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
conduttori di mezzi pesanti e camion

---

lavoratori del settore sanitario infermieristico  
ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni  
addetti all'assistenza di persone non autosufficienti  
insegnanti della scuola pre-primaria, facchini  
addetti allo spostamento merci e assimilati  
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia  
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori  
operai e braccianti agricoli  
marittimi  
addetti alla pesca  
siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi tra le attività usuranti

---

Gli interessati, per poter usufruire dell'esenzione dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, sia nel caso di lavori usuranti sia nel caso di attività gravosa, devono essere in possesso di un **requisito contributivo minimo di 30 anni**. Per i lavoratori del settore pubblico viene previsto che i tempi del pagamento di Tfr/Tfs abbiano comunque decorrenza dal compimento dell'età legale prevista per il pensionamento.

---

## Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni

Viene prevista l'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica per valutare l'impatto dei diversi lavori e la loro gravosità. La Commissione dovrà elaborare, entro il 30 settembre 2018, uno studio scientifico relativo alla gravosità delle occupazioni. La presidenza sarà affidata al Presidente dell'Istat e sarà da composta rappresentanti dei Ministeri, dell'Istat, dell'Inps, dell'Inail e delle Parti sociali. Il Governo dovrà relazionare al Parlamento, entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori, sugli esiti dello studio.

---

## Interventi di ampliamento e semplificazione su Ape sociale e su Pensione anticipata per i precoci

I soggetti che, nel corso dell'anno 2018, verranno a trovarsi nelle condizioni previste per l'accesso all'Ape sociale devono presentare domanda per il riconoscimento del beneficio **entro il 31 marzo 2018**, ovvero, in deroga a quanto previsto dal DPCM n. 88/2017, entro il 15 luglio 2018.

Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 – secondo monitoraggio -, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del primo monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

---

## Ampliamento della platea categorie lavori gravosi (Ape sociale e Pensione precoci)

Dal 2018 le attività considerate "gravose" che permettono l'accesso all'Ape sociale o al pensionamento anticipato per lavoratori precoci, si ampliano con l'inserimento di 4 nuove categorie: operai e braccianti agricoli; marittimi; lavoratori della pesca; siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro.

---

### Tabella categorie interessate

---

operai e braccianti agricoli \*  
marittimi  
addetti alla pesca  
siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi tra le attività usuranti

---

\*La legge di Bilancio 2018 ha precisato che per gli operai agricoli lo svolgimento delle attività gravose viene raggiunto se risultano effettivamente lavorate almeno 156 giornate all'anno per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10

---

## **Superamento del requisito tariffazione Inail non inferiore al 17 per mille (Ape sociale e Pensione precoci)**

La Legge di Bilancio 2018 abolisce - per il conseguimento del requisito di lavoro gravoso per l'Ape Sociale e per la Pensione anticipata precoci - la condizione prima richiesta del pagamento di una tariffa Inail non inferiore al diciassette per mille.

---

## **Modifica del requisito continuità e permanenza nello svolgimento delle mansioni gravose (Ape sociale e Pensione precoci)**

Viene modificato il criterio per la valutazione del requisito di permanenza nello svolgimento di mansioni gravose. Dal 2018 il requisito per accedere all'Ape Sociale/Pensione anticipata precoci sarà soddisfatto alternativamente se il lavoratore avrà svolto la mansione per 6 anni degli ultimi 7 anni ovvero se lo avrà fatto per 7 degli ultimi 10 anni.

---

## **Riduzione del requisito contributivo dei 30/36 anni con riferimento alle lavoratrici madri (solo Ape sociale)**

A favore delle lavoratrici madri viene riconosciuta una riduzione del requisito contributivo minimo (30/36 anni a seconda delle diverse tipologie) per l'accesso all'Ape sociale. Il bonus - che è pari a un anno di riduzione per ogni figlio entro un limite massimo di due anni - consentirà alle lavoratrici con figli di accedere al beneficio con il requisito contributivo ridotto da 30 fino al massimo di 28 anni (in caso di disoccupazione, disabilità o di assistenza ad un familiare disabile) ovvero da 36 fino al massimo di 34 anni (in caso di svolgimento di mansioni gravose).

---

## **Estensione dell'Ape sociale anche ai lavoratori disoccupati a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**

Nel 2018 possono accedere al beneficio dell'Ape sociale - oltre i lavoratori in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ai sensi della legge 604/1966 - anche i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale ulteriore possibilità è però condizionata al fatto che il lavoratore, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Restano ovviamente confermati gli ulteriori requisiti: percezione integrale dell'ammortizzatore sociale; successivo periodo di inoccupazione per almeno 3 mesi.

---

## **Estensione della tutela anche a chi assiste familiari o affini di secondo grado con disabilità grave (Ape sociale e Pensione precoci)**

A partire dal 2018 possono accedere al beneficio Ape sociale/Pensione anticipata precoci anche i lavoratori che al momento della domanda assistano da almeno 6 mesi un familiare o un affine convivente con handicap grave anche di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 70 anni; siano anch'essi affetti da patologie invalidanti; ovvero siano mancanti o deceduti.

**Nota bene:** nei confronti dei lavoratori che avranno accesso dal 2018 alle prestazioni di Ape sociale/Pensione anticipata precoci continua a restare fermo l'incremento per aspettativa di vita pari a 5 mesi stabilito per il periodo 2019/2020, ancorché trattasi di lavoratori impegnati in attività riconosciute "gravose". La prestazione Ape sociale verrà pertanto corrisposta sino al raggiungimento dell'età anagrafica calcolata tenendo conto dell'incremento di 5 mesi di cui sopra. Nel caso di lavoratori precoci, il requisito contributivo da raggiungere per l'accesso al pensionamento anticipato sarà nel periodo 2019/2020 pari a 41 anni + 5 mesi per adeguamento aspettativa di vita.

---

## Fondo Ape sociale

Dal 2018 viene istituito un Fondo che raccolga tutte le risorse stanziare e non spese per l'erogazione dell'indennità di Ape sociale. Le somme eventualmente avanzate andranno ad alimentare il Fondo e dovranno essere riutilizzate per interventi in materia previdenziale e per la proroga dell'Ape al 2019.

---

## Commissione per la separazione tra assistenza e previdenza e comparazione della spesa internazionale

Viene prevista l'istituzione di una apposita Commissione tecnica di studio per una corretta classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziale ed assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Istat ed è composta da rappresentanti dei Dicasteri interessati (Mef, Lavoro, Salute), dell'Istat, Inps e Inail nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle Parti sociali. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori, il Governo dovrà relazionare al Parlamento sugli esiti dello studio condotto.

---

## Proroga Ape volontaria

La sperimentazione relativa all'Ape volontaria viene prorogata a tutto il 2019.

---

## Isopensione da 7 anni prima dell'età legale di pensionamento

La Legge di Bilancio 2018, per il periodo 2018-2020, eleva il limite temporale per fare ricorso all'Isopensione – misura introdotta nel 2012 dalla legge n.92 - che accompagna il lavoratore dalla cessazione del rapporto di lavoro al pensionamento a seguito di accordi di esodo sottoscritti con il datore di lavoro.

Tale anticipo rispetto all'età pensionabile viene portato per il prossimo triennio da 4 a 7 anni.

---

## Previdenza complementare

### Estensione della fiscalità incentivante nella previdenza complementare ai lavoratori del settore pubblico

Viene estesa, dal 1° gennaio 2018, al pubblico impiego la disciplina fiscale più favorevole sulla previdenza complementare che era stata introdotta dal D.Lgs. n. 252 del 2005 per il settore privato. In tal modo per i dipendenti pubblici **aumenta il limite annuo di deducibilità fiscale ad euro 5.164,57** e si applica la **tassazione agevolata delle prestazioni finali** (tassazione a titolo di imposta che varierà dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare).

Per i dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, risultano già iscritti ad un fondo di previdenza complementare, le disposizioni più favorevoli concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione della prestazione, di cui alla legge 252/2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Pertanto, per il montante delle prestazioni accumulato fino a tale data continua ad applicarsi pro-rata la previgente disciplina fiscale.

### Possibile estensione ai neoassunti delle amministrazioni pubbliche del meccanismo del silenzio assenso per aderire alla previdenza complementare

Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2019, è demandata alle parti istitutive dei fondi pensione la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

---

---

## Stabilizzazione "Rita"

Legge di Bilancio 2018 prevede la stabilizzazione della cosiddetta "Rita", la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata introdotta in via sperimentale lo scorso anno con la Legge di Bilancio 2017.

La "Rita" consente ai lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, di poter richiedere l'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Mediante una riscrittura del comma 4 dell'articolo 11 del D.lgs. 252/2005 la nuova "Rita" diventa una prestazione ordinaria di previdenza complementare che si aggiunge alle altre ed assorbe la pensione complementare anticipata, attualmente esistente.

### L'accesso alla nuova "Rita" può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa; maturazione dell'età anagrafica per la Pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi; possesso, al momento della domanda di "Rita", di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori;
- b) stato di inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi; maturazione dell'età anagrafica per la Pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Spetterà pertanto all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di "Rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di "Rendita integrativa temporanea anticipata", l'iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Alla "Rita" è applicata la tassazione sostitutiva del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementare, con un limite massimo di riduzione fino al 9%. È facoltà comunque del lavoratore chiedere, in luogo della tassazione sostitutiva di cui sopra, l'applicazione della tassazione ordinaria.

Viene previsto che le somme erogate a titolo di "Rita" sono imputate, ai fini della determinazione del relativo reddito imponibile, prioritariamente ai periodi più risalenti che al momento scontano una tassazione maggiore. In questo modo le quote residue di montante, liquidate in forma di prestazione ordinaria, saranno tassate applicando le norme più recenti e favorevoli.

Viene, infine, rimosso l'attuale impedimento all'accesso al riscatto nel periodo in cui è possibile richiedere la Rita (5/10 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici).

I dipendenti pubblici possono accedere alla prestazione alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti del settore privato. Nel caso di accesso per i pubblici dipendenti, i termini di pagamento del loro Trattamento di fine servizio o fine di rapporto non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro ma solo dal raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria.

---

## Soppressione FondInps

La legge di Bilancio 2018 sopprime il fondo di previdenza residuale "FondInps" istituito per raccogliere le posizioni dei lavoratori che, nel semestre di scelta, non hanno manifestato la loro volontà in ordine al proprio Tfr (i c.d. "silenti") e sono privi di uno specifico fondo negoziale di riferimento. Le posizioni attualmente aperte presso FondInps saranno trasferite presso un altro fondo negoziale individuato tramite decreto ministeriale, previa consultazione delle Parti sociali.